

Alla Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma

OGGETTO: Richiesta di intervento ex artt. 21 e 21 bis L. 287/1990.

I sottoscritti:

- **Roberto Orlandi**, nato a Forlì, il 25 ottobre 1959, nella qualità di Presidente e di legale rappresentante del **Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati**, con sede in Roma, Via dei Baullari n. 24, tel. 0668134383, e-mail agrotecnici@agrotecnici.it;
- **Leopoldo Freyrie**, nato a Milano, il 23 agosto 1958, nella qualità di Presidente e di legale rappresentante del **Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**, con sede in Roma, Via Santa Maria dell'Anima n. 10, tel. 066889901, e-mail direzione.cnappc@archiworld.it;
- **Andrea Sisti**, nato a Spoleto, il 29 gennaio 1965, nella qualità di Presidente e di legale rappresentante del **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**, con sede in Roma, Via Po n. 22, tel. 068540174, e-mail serviziousegreteria@conaf.it;
- **Gian Vito Graziano**, nato a Palermo, il 24 marzo 1961, nella qualità di Presidente e legale rappresentante del **Consiglio Nazionale dei Geologi**, con sede in Roma, Via Vittoria Colonna n. 40, tel. 0668807736, e-mail info@cngeologi.it;
- **Fausto Savoldi**, nato a Brescia, il 16 febbraio 1945, nella qualità di Presidente e legale rappresentante del **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati**, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 361, tel. 064203161, e-mail cng@cng.it;
- **Armando Zambrano**, nato a Mercato San Severino, il 13 settembre 1952, nella qualità di Presidente e legale rappresentante del **Consiglio Nazionale degli Ingegneri**, con sede in Roma, Via IV Novembre n. 114, tel. 066976701, e-mail segreteria@cni-online.it;
- **Lorenzo Benanti**, nato a Torino, il 10 aprile 1958, nella qualità di Presidente e legale rappresentante del **Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati**, con sede in Roma, Via Principe Amedeo n. 23, tel. 0648906713, e-mail info@peritiagrari.it;
- **Giuseppe Jogna**, nato a Forgaria, il 12 settembre 1937, nella qualità di Presidente e legale rappresentante del **Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati**, con sede in Roma, Via di San Basilio n. 72, tel. 06420084, e-mail cnpi@cnpi.it.

Premesso che:

- i severi limiti imposti dall'art. 263 del DPR 207/2010, legati a fatturato globale, espletamento dei lavori negli ultimi 10 anni, svolgimento di servizi e numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, sono insostenibili per la grandissima maggioranza dei professionisti rappresentati dai Consigli nazionali scriventi e non sono proporzionati alla realtà delle strutture professionali nel nostro Paese.

- Ciò è chiaramente dimostrato dai dati censiti dall’Agenzia delle Entrate per il monitoraggio e per l’applicazione degli studi di settore relativi al periodo di imposta 2010, nell’ambito delle professioni tecniche (Agrotecnici e Periti agrari, Agronomi e Forestali, Architetti, Geometri, Servizi di ingegneria integrata, Altre attività tecniche) (**Allegato 1**).
- In base a tali dati oggettivi, relativi ad un periodo di imposta antecedente alla c.d. “crisi economica”, emerge che il numero medio di strutture professionali (seppur comprese le società di ingegneria) con n. 1 “addetto” è pari all’84,5%; per numero di addetti da 1 a 3, la percentuale è pari al 10,5% dei professionisti; per numero di addetti da 3 a 5, è pari al 2,3%, mentre per un numero di addetti da 5 a 10 è pari a 1,7% (si veda la colonna 8 della tabella riassuntiva riportata nell’**Allegato 2**).
- Ciò significa che in una gara, per la quale la stazione appaltante fissi un numero di “addetti” tra 5 e 10 (lavori di importo medio-basso), si registra di fatto **una chiusura del mercato mediamente pari al 97,3%** (84,5 + 10,5 + 2,3), nei confronti dei giovani e comunque dei liberi professionisti singoli o delle stesse società e/o strutture professionali con un numero di “addetti” non superiore a 5.
- I dati sopra esposti evidenziano dunque un mercato dei lavori pubblici sostanzialmente riservato alle grosse società di professionisti, società di ingegneria e/o consorzi stabili, in netto contrasto con il diritto comunitario e con i nuovi principi introdotti nel Codice dei Contratti con il comma 1 bis dell’art. 2, il quale, nel testo modificato dalle Leggi n° 214/2011 e n° 135/2012, sancisce che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Tutto ciò, in linea con la "Small Business Act" (SBA) per l’Europa, varata a livello comunitario per creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese (PMI) europee.
- In tali condizioni, l’eventuale avvalimento non costituirebbe un rimedio compatibile con il canone della proporzionalità e con il principio di effettività della concorrenza.
- Il requisito di cui di cui all’art. 263, comma 1, lett. d), del DPR 207/2010 è stato criticato anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, VI, 4 aprile 2003, n. 1774), la quale afferma che: *“favorisce i concorrenti aventi una capacità tecnica - organizzativa stabile nel tempo e non realizzata solo in prossimità della data dell’appalto”*, interpretando che debba essere *“calcolato distintamente per ciascun anno del triennio e deve essere posseduto per ognuno dei tre anni”* (Cfr. anche Autorità di vigilanza, deliberazione n. 29 del 26 febbraio 2007).
- Il principio di proporzionalità, di derivazione comunitaria, è principio generale dell’ordinamento ed implica che lo Stato e/o l’Amministrazione pubblica debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minore sacrificio possibile per gli interessi compresenti. Peraltro, secondo la Corte di Giustizia Europea, *l’autorità nazionale non può imporre obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, in misura superiore a quanto strettamente necessario nel pubblico interesse* (cfr. ex multis sentenza Placanica, 6 marzo 2007, in cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04). Inoltre, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea, al fine di sviluppare una concorrenza effettiva, *deve adottarsi una modalità di attribuzione degli appalti tale che l’amministrazione aggiudicatrice sia in grado di comparare diverse offerte e scegliere la più vantaggiosa in base a criteri obiettivi* (sentenze 16 settembre 1999, causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc. punto 26; 27 novembre 2001, cause riunite C-285/99 e C-286/99, punto 34, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 89).
- L’art. 3 della Legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo in atto vigente, afferma, per Comuni, Province, Regioni e Stato, il rispetto dei principi concorrenziali e di libertà di impresa.

Considerato che:

- Quanto sopra descritto dimostra che l'art. 263 del DPR 207/2010, così come formulato, si pone in contrasto con il disposto degli artt. 4 e 101 del TFUE, in quanto la fissazione di criteri legati a fatturato globale, espletamento dei lavori negli ultimi 10 anni, svolgimento di servizi e numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, arreca pregiudizio alle relazioni concorrenziali, ostacolando l'ingresso al mercato di nuovi professionisti.
- Analogamente, la fissazione dei predetti criteri costituisce violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, emergendo una restrizione della concorrenza che lede il diritto alla libera prestazione dei servizi stessi ed il diritto di stabilimento, riconosciuto a tutti i cittadini europei, in quanto impedisce o rende più difficile le attività di prestazione di servizi o l'esercizio del diritto di stabilimento del prestatore cittadino di un altro Stato membro.

Tutto ciò premesso e considerato,

CHIEDONO A CODESTA AUTORITA'

- a) l'intervento ex art. 21 e, qualora lo ritenesse opportuno, ex art. 21bis della L. 287/1990, in merito all'art. 263 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, poiché tale norma determina distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, in violazione alle norme a tutela della concorrenza e del mercato, nonché dell'art. 3 della Legge 14 settembre 2011, n. 148.
- b) di segnalare al Governo e al Parlamento gli effetti distorsivi al mercato sopra descritti, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 della L. 289/90 e di esprimere un parere ai sensi dell'art. 21, comma 3, della stessa L. 287/1990 circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni anticoncorrenziali derivanti dall'applicazione del predetto art. 263 del DPR 207/2010.

Distinti saluti.

Roma,

Roberto Orlandi (Agrotecnici)

Leopoldo Freyrie (Architetti)

Andrea Sisti (Dottori Agronomi e Forestali)

Gian Vito Graziano (Geologi)

Fausto Savoldi (Geometri)

Armando Zambrano (Ingegneri)

Lorenzo Benanti (Periti Agrari)

Giuseppe Jogna (Periti Industriali)
